



COMUNE DI PELLIZZANO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 163 DEL 29.11.2022

OGGETTO: ATTUAZIONE ARTICOLO 6, COMMA 6 DELLA L.P. N. 14/2014 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO E DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI PER L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TRIBUTI DAL PERIODO D'IMPOSTA 2022.

L'anno Duemilaventidue, addì Ventinove, del mese di Novembre, alle ore 13:40, nella sala delle riunioni della Sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

TOMASELLI FRANCESCA	SINDACO	Presente
PANGRAZZI ENNIO	VICESINDACO	Presente
AMBROSI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente
DAPRA' MICHELE	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 4

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Tomaselli Francesca, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:	ATTUAZIONE ARTICOLO 6, COMMA 6 DELLA L.P. N. 14/2014 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO E DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI PER L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TRIBUTI DAL PERIODO D'IMPOSTA 2022.
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014 hanno istituito, a partire dal periodo d'imposta 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), sostitutiva dell'IMUP e della TASI;
- l'articolo 8 della L.P. n. 14/2014 prevede in capo al Comune una potestà regolamentare in materia di IMIS, in aggiunta alla potestà regolamentare generale (sempre in materia di tributi locali) prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;
- l'articolo 6, comma 6 della L.P. n. 14/2014, stabilisce che al fine di limitare l'insorgenza di contenzioso, e comunque al fine di predisporre parametri per l'esercizio dei poteri di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, il Comune deve fissare valori e parametri di riferimento relativamente alle aree edificabili, e ciò in base agli elementi giuridici e presupposti tecnici di cui al medesimo articolo 6, comma 6. Tali valori costituiscono, in ogni caso, limite all'attività di accertamento del Comune se il contribuente si conforma agli stessi in sede di versamento del tributo in parola, salva comunque la previsione dell'articolo 6, comma 5 della L.P. n. 14/2014. Gli stessi valori possono costituire, inoltre, strumento finalizzato alla predisposizione ed all'invio dei modelli di versamento precompilati di cui all'articolo 9, comma 5 della L.P. n. 14/2014, mentre per la parte relativa ai criteri parametri è utilizzabile anche in sede di verifica extra-accertativa con il contribuente;
- con deliberazione consiliare n. 23 di data 29 aprile 2022 sono state approvate modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'IMIS, entrate in vigore dall'01.01.2022, approvato con deliberazione consiliare n. 6 di data 16 aprile 2018 e successivamente modificato con deliberazione numero 22 di data 05 agosto 2020;
- con deliberazione consiliare n. 37 di data 26 aprile 2021 si era provveduto alla determinazione dei valori venali in comune commercio e dei criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili per l'attività dell'Ufficio Tributi dal periodo d'imposta 2021;
- il vigente Regolamento Comunale prevede che la deliberazione viene periodicamente aggiornata, comunque ogni cinque anni, e trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento.

Dato atto che l'articolo 5 della L.P. n. 22/2021 ha modificato la formulazione dell'articolo 6, comma 3, lettera a) della L.P. n. 14/2014 introducendo la categoria catastale F2 tra le fattispecie imponibili di fabbricati assimilati ad aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'imposta, aggiungendola alle previgenti tipologie F3 e F4 già assimilate ad aree edificabili fin dal 2015.

Alla luce di tale novella si rende doveroso procedere alla determinazione dei valori della categoria catastale F2 e, quindi, alla loro approvazione ai fini dell'applicazione dell'IMIS, dal periodo d'imposta 2022, in attuazione dell'articolo 6, comma 6 sopra richiamato.

Presa visione, a tale fine, del documento di data 25 ottobre 2022 predisposto congiuntamente (ciascuno per la propria parte di competenza) dall'Ufficio Tributi e dall'Ufficio Tecnico, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale, in base ai criteri e parametri di cui alla normativa ed alle disposizioni regolamentari sopra citate, vengono formulate proposte in ordine alla determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili, ripartiti per zone territoriali e per destinazione urbanistica, nonché dei parametri ed i criteri di ordine tecnico atti a calmierare e parametrare i valori medesimi rispetto agli elementi tecnico – urbanistici che possono influire sul valore commerciale delle aree.

Valutate attentamente le proposte sia tabellari che descrittive del documento in parola, e ritenuto di condividerne i contenuti, in quanto le modalità illustrate nello stesso appaiono le più idonee a determinare in modo oggettivo i valori in questione, anche al fine di permettere ai contribuenti di conoscere a priori i criteri di accertamento sulle aree edificabili, di ottimizzare i tempi ed i costi dell'attività di accertamento, e nel contempo di ridurre al minimo la possibilità di errore e contenzioso.

Ritenuto, inoltre, di concordare sul fatto che i valori di riferimento delle aree edificabili e delle fattispecie assimilate di cui all'art. 6, comma 3 della Legge Provinciale n. 14/2014 ai fini IMIS indicati nel documento redatto dagli Uffici comunali siano congrui in relazione ai prezzi di mercato, avuto presente anche la fase di crisi del settore edilizio immobiliare ed il notevole calo delle compravendite.

Valutato, quindi, opportuno di far proprio il documento in parola, e, approvandolo formalmente, di considerarlo quale strumento attuativo dell'art. 3 del vigente Regolamento IMIS, per tutte le finalità indicate in tale norma, e ciò a valere per il periodo d'imposta 2022.

Rilevata, inoltre, l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di poter fornire all'Ufficio Tributi lo strumento operativo per gli accertamenti ed ai contribuenti le necessarie indicazioni per procedere all'autoliquidazione ed ai versamenti nel mese di dicembre 2022.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i.;

DELIBERA N° 163 DEL 29/11/2022

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa;

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nota integrativa e documento unico di programmazione e viste le successive modifiche.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 di data 04 aprile 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022/2024 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi.

Visto il decreto sindacale n. 1 di data 11 aprile 2022 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2022.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Segretario Comunale;

entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 05 novembre 2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 42 di data 26 agosto 2015 e n. 13 di data 22 marzo 2016.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 14 di data 01 aprile 2019.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, quale strumento attuativo dell'articolo 6, comma 6 della L.P. 14/2014 e dell'articolo 3 del vigente Regolamento IMIS dal periodo d'imposta 2022.
2. Di adottare il documento di cui al precedente punto 1. quale strumento operativo per l'Ufficio Tributi nelle fasi di accertamento dell'IMIS dovuta per aree edificabili, secondo quanto meglio espresso in premessa, stabilendo che la predetta struttura ne segua le indicazioni durante la propria attività relativamente al periodo d'imposta 2022 per le finalità (accertamento ed invio precompilati) individuate in premessa.
3. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
4. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

SUCCESSIVAMENTE

DELIBERA N° 163 DEL 29/11/2022

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Pellizzano, 29/11/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to Gasperini dott. Alberto

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Pellizzano, 29/11/2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gasperini dott. Alberto

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Tomaselli dott.ssa Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **30/11/2022** al giorno **10/12/2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pellizzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gasperini dott. Alberto



COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

IM.I.S. 2022

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
VALORI E PARAMETRI DELLE
AREE EDIFICABILI E ASSIMILATE
AI FINI IM.I.S.
NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI PELLIZZANO**

Pellizzano, 29.11.2022

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
Noemi ing. Stablum**

L'articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014, nonché l'articolo 3 del vigente Regolamento IMIS (Imposta Immobiliare Semplice), stabilisce che la Giunta Comunale deve determinare, ai fini dell'attività di accertamento, valori massimi relativamente alle aree fabbricabili, in base ai criteri e parametri ivi indicati ed ai sensi dell'art. 5 c. 5 del D.L.vo n. 504/1992 e s.m. come richiamato dallo stesso articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014 che ha istituito l'IMIS.

Identica previsione (ma in forma di facoltà e non di obbligo per il Comune) era prevista anche dal Regolamento comunale I.C.I. (Imposta comunale sugli Immobili), ed in quello IMUP (Imposta Municipale propria). Negli anni di applicazione dell'I.C.I. e dell'IMUP i valori di riferimento per l'attività di controllo sui versamenti relativi alle aree edificabili sono stati determinati a più riprese dalla Giunta Comunale, e da ultimo approvati con la deliberazione n. 163/13 di data 06.12.2013, mentre per l'IMIS sono stati approvati con delibera giuntale n. 64/15 dd. 29.04.2015, con delibera 48/18 dd. 10.05.2018 e con delibera 37/21 dd. 26.04.2021.

In sede di applicazione per gli anni pregressi delle deliberazioni (sia ai fini I.C.I., IMUP che IMIS) si è potuto constatare che la metodologia utilizzata ha dato risultati positivi, riuscendo a coniugare in modo sufficientemente semplice la necessità dell'applicazione dei valori di mercato con quella di poter valutare caso per caso le situazioni particolari. Anche i contribuenti hanno apprezzato lo strumento posto in essere dalla Giunta Comunale, con conseguente semplificazione e chiarificazione del rapporto tributario ed impositivo tra cittadini e Amministrazione comunale.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 3 del Regolamento IMIS, e quindi della determinazione del valore delle aree edificabili e dei parametri e criteri previsti dalla normativa in parola, e finalizzati all'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, si svolgono ora di seguito le seguenti considerazioni e valutazioni tecniche, predisposte dall'ufficio firmatario della presente relazione.

Come già evidenziato, i valori ed i parametri da ultimo adottati sono riferiti al periodo d'imposta IMIS 2021. Rispetto a tale determinazione, si fanno le seguenti valutazioni tecniche in relazione alla novella introdotta dalla L.P. n. 22/2021 ovvero modifica della formulazione dell'articolo 6, comma 3, lettera a) della L.P. n. 14/2014 con l'introduzione della categoria catastale F2 tra le fattispecie imponibili di fabbricati assimilati ad aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'imposta, aggiungendola alle previgenti tipologie F3 e F4 già assimilate ad aree edificabili fin dal 2015:

1. La metodologia e le fonti di cognizione:

quale punto di partenza per la determinazione dei valori sono quelli approvati dalla Giunta comunale con deliberazione Numero 37 di data 26/04/2021 ed in particolare la tabella allegata alla medesima delibera, che si ritiene di confermare per quanto riguarda sia la distinzione delle aree che i relativi valori.

2. I parametri ed i criteri di riduzione dei valori:

facendo riferimento ai contenuti dell'articolo 5, comma 5 del Decreto Legislativo N. 504 del 1992, come richiamati dall'articolo 6, comma 4 comma 6 della Legge Provinciale N. 14/2014, si ritiene di confermare i criteri di riduzione dei valori per le singole caratteristiche/motivazioni che deprezzano il valore delle aree già previsti nella deliberazione N. 37/2021, come analiticamente riportato in calce alla tabella.



COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

IM.I.S. 2022

**DETERMINAZIONE VALORE DELLE
AREE EDIFICABILI E ASSIMILATE
AI FINI IM.I.S.
NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI PELLIZZANO**

Pellizzano, 29.11.2022

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
Noemi ing. Stablum**

VALORI DELLE AREE EDIFICABILI

Individuazione delle aree edificabili desunte dal P.R.G. in vigore e determinazione dei relativi valori medi venali in comune commercio ai fini IMIS (€/mq) per l'anno 2022 e seguenti.

ZONA OMOGENEA 1 – PELLIZZANO (comprese le località di Claiano e Fazzon)

AREE RESIDENZIALI			
	Zone Edificate Consolidate	B1	€ 110,00
	Zone Edificate di Completamento	B2	€ 200,00
	Zone di Espansione di Nuovo Impianto	C2	€ 110,00

AREE ALBERGHIERE			
	Zone per Esercizi Alberghieri	D4	€ 100,00

AREE PRODUTTIVE			
	Zone Produttive del Settore Secondario (Esistenti e di Completamento)	D1	€ 75,00
	Zone Produttive del Settore Secondario (Di Nuovo Impianto)	D2	€ 60,00

AREE PER SERVIZI			
	Attrezzature Tecniche	AT	€ 50,00
	Civili Amministrative	CA	€ 50,00
	Scolastiche Culturali	SC	€ 50,00
	Sportive	S	€ 50,00
	Assistenziali	AS	€ 50,00
	Parcheggi pubblici (Pellizzano)	P	€ 90,00
	Parcheggi pubblici (Fazzon)	P	€ 60,00
	Parcheggi pubblici (Claiano)	P	€ 60,00

AREE A VERDE PRIVATO			
	SOPPRESSA		

ZONA OMOGENEA 2 – TERMENAGO, CASTELLO (compresa la località di Stavel)

AREE RESIDENZIALI			
	Zone Edificate Consolidate	B1	€ 90,00
	Zone Edificate di Completamento	B2	€ 150,00
	Zone di Espansione di Nuovo Impianto	C2	€ 90,00

AREE PER SERVIZI			
	Parcheggi pubblici	P	€ 50,00

VALORI ASSIMILAZIONI AD AREA EDIFICABILE
(ART. 6 COMMA 3 L.P. N. 14/2014) (*)

DETERMINAZIONE DEI VALORI MEDI VENALI IN COMUNE COMMERCIO AI FINI IMIS (€/MQ) PER L'ANNO 2022 E SEGUENTI DELLE FATTISPECIE ASSIMILATE

Fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F2, F3 e F4 in attesa di accatastamento definitivo. La superficie dell'area edificabile rilevante per la determinazione del valore è determinata in base alla superficie del sedime dell'unità immobiliare del fabbricato espressa in metri quadrati. Sulla base delle diverse ubicazioni di categorie F2, F3 e F4 si precisa che:

- nel caso di nuova costruzione su terreno edificabile il valore applicato sarà quello relativo alla tipologia del terreno d'origine;**

Nel caso di nuova costruzione su aree diversamente qualificate dagli strumenti urbanistici comunali (prevalentemente agricoli), durante l'effettuazione dei lavori di edificazione, verranno applicati i seguenti valori in base all'ubicazione: Abitazioni - edifici rustici - locali commerciali e/o alberghieri		
AFA1	In vicinanza dei centri abitati Pellizzano – loc. Fazzon – loc. Claiano (valore area di sedime per unità immobiliare)	€ 55,00
AFATC1	In località periferiche Termenago – Castello – loc. Stavel (valore area di sedime per unità immobiliare)	€ 45,00
Locali ad uso artigianale e/o industriale e/o rurale strumentale		
AFA3	In tutte le località	€ 30,00

- in caso di costruzioni già esistenti in vicinanza di aree fabbricabili verrà applicato in valore di tali terreni.**
- in caso di costruzioni già esistenti non in vicinanza di aree edificabili si applicano i seguenti valori in base all'ubicazione:**

In caso di costruzioni già esistenti non in vicinanza di aree edificabili si applicano i seguenti valori in base all'ubicazione: Abitazioni - edifici rustici - locali commerciali e/o alberghieri		
AFA2	Nei centri abitati Pellizzano – loc. Fazzon – loc. Claiano (valore area di sedime per unità immobiliare)	€ 110,00
AFATC2	Nelle località di Termenago – Castello – loc. Stavel (valore area di sedime per unità immobiliare)	€ 90,00
AFA5	Altre località periferiche (valore area di sedime per unità immobiliare)	€ 30,00

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del Regolamento IMIS approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/20 dd. 05.08.2020 "In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi erariali collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della Legge Provinciale n. 14 del 2014. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell'IM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 7."

RIDUZIONI

Ai valori di cui alle tabelle precedenti, vengono applicate le seguenti riduzioni, comunque non cumulabili:

CARATTERISTICHE URBANISTICHE		RIDUZIONE
A	Zone Edificate Consolidate B1 – Zone edificate sature di fatto inedificabili dove sono ammessi solo particolari ampliamenti volumetrici;	80%
B	Zone Edificate di Completamento B2 – Aree con superficie inferiore al lotto minimo pari a mq 500 o che di fatto non sono di possibile edificazione;	60%
C	Zone di Espansione di Nuovo Impianto C2 – Aree soggette a piano attuativo fino all'approvazione del piano;	50%
D	Zone per esercizi alberghieri D4 – Aree soggette a piano attuativo fino all'approvazione del piano;	50%
E	Zone Produttive del Settore Secondario - Aree con superficie inferiore al lotto minimo pari a mq 1500;	50%
F	Presenza di vincoli che limitano l'edificabilità per la durata del vincolo (tralicci elettrodotti, zone di salvaguardia per strade, ferrovie, ecc.) limitatamente alla parte gravata;	70%
G	Aree a parcheggio pubblico - P	90%
H	Aree per attrezzature sportive - S	90%
I	Scolastiche Culturali - SC	90%
L	Assistenziali - A	90%
M	<i>Soppressa</i>	--
N	<i>Soppressa</i>	--
O	<i>Soppressa</i>	--
P	Particolare conformazione dell'area o fasce di rispetto su lotti limitrofi	20%

Le riduzioni per superfici inferiori al lotto minimo, non vengono applicate qualora vi siano lotti contigui non edificati, a destinazione residenziale (di completamento, di nuovo impianto) a destinazione alberghiera, aree produttive aventi il medesimo proprietario o di proprietà del coniuge in comunione legale, la cui superficie complessiva superi le dimensioni del lotto minimo.